

# **Comune di POMARANCE**

**Provincia di Pisa**



## **“Regolamento di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati “**

**(ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e smi)**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del  
20.06.2013**

**Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del  
09.06.2020**



## INDICE

<b>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>4</b>
Art. 1 – Oggetto del Regolamento .....	4
Art. 2 – Ambito di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati .....	4
Art. 3 – Principi generali.....	4
Art. 4 – Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione .....	5
Art. 5 – Accesso alle informazioni .....	5
Art. 6 – Attività di competenza del Comune e del Gestore del servizio .....	5
Art. 7 – Rapporti con il gestore del servizio .....	5
Art. 8 – Divieto di abbandono .....	6
<b>TITOLO II – DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI .....</b>	<b>6</b>
Art. 9 – Definizioni.....	6
Art. 10 – Classificazione dei rifiuti.....	8
<b>TITOLO III – ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI .....</b>	<b>9</b>
Art. 11 – Criteri di assimilazione .....	9
Art. 12 – Esclusioni .....	11
<b>TITOLO IV - SISTEMI DI RACCOLTA .....</b>	<b>12</b>
Art. 13 – Sistemi di raccolta .....	12
Art. 14 – Raccolta differenziata.....	12
Art. 15 – Frequenza ed orari del servizio .....	14
Art. 16 – Posizionamento dei contenitori .....	14
Art. 17 – Lavaggio dei contenitori stradali e dei mezzi per la raccolta .....	15
Art. 18 – Pesatura dei rifiuti .....	15
Art. 19 – Trasporto .....	15
<b>TITOLO V – CENTRO DI RACCOLTA .....</b>	<b>15</b>
Art. 20 – Centro di raccolta comunale .....	15
Art. 21 – Modalità di accesso e apertura del centro di raccolta .....	15
Art. 22 – Rifiuti ammessi al centro di raccolta .....	16
Art. 23 – Obblighi del Gestore del servizio.....	16
Art. 24 – Obblighi dell’utente del centro di raccolta.....	16
<b>TITOLO VI – MODALITÀ DI CONFERIMENTO E TRASPORTO .....</b>	<b>16</b>
Art. 25 – Modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilati .....	16
Art. 26 – Convenzioni per la raccolta dei rifiuti speciali non assimilati.....	17
Art. 27 – Divieti generali.....	17
Art. 28 – Divieti specifici.....	17
<b>TITOLO VII – ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI .....</b>	<b>18</b>
Art. 29 – Raccolte porta a porta (PaP) Carta e Cartone .....	18
Art. 30 – Raccolte porta a porta (PaP) Multimateriale leggero .....	18
Art. 31 – Raccolte porta a porta (PaP) Imballaggi in Vetro .....	19
Art. 32 – Raccolte porta a porta (PaP) Organico .....	19
Art. 33 – Raccolte porta a porta (PaP) Secco Non Riciclabile.....	20
Art. 32 – Raccolta di abbigliamento .....	20
Art. 33 – Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti .....	20
Art. 34 – Raccolta dei rifiuti biodegradabili provenienti da parchi e giardini (verde).....	20
Art. 35 – Raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) .....	21
Art. 36 – Raccolta delle pile e degli accumulatori portatili esausti di origine domestica .....	22
Art. 37 – Raccolta di cartucce esauste di toner.....	22

Art. 38 – Raccolta di oli e grassi commestibili.....	23
Art. 39 – Raccolta degli oli minerali di origine domestica.....	23
Art. 40 – Raccolta degli accumulatori per veicoli di origine domestica.....	23
Art. 41 – Raccolta di imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze, etichettati T e/o F (tossico o infiammabile) di origine domestica.....	23
Art. 42 – Raccolta di imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose, compresi i contenitori a pressione vuoti, di origine domestica.....	23
Art. 43 – Raccolta di vernici, inchiostri, adesivi, resine contenenti sostanze pericolose e loro contenitori utilizzati di origine domestica.....	24
Art. 44 – Raccolta dei medicinali scaduti o non utilizzati.....	24
Art. 45 – Raccolta del legno.....	24
Art. 46 – Raccolta della plastica.....	24
Art. 47 – Raccolta di metalli misti.....	24
Art. 48 – Raccolta di pneumatici.....	25
Art. 49 – Raccolta di inerti di origine domestica.....	25
<b>TITOLO VIII – DISPOSIZIONI INERENTI ALLA PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE PUBBLICHE E PRIVATE E LA GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI.....</b>	<b>25</b>
Art. 50 – Pulizia strade e svuotamento cestini.....	25
Art. 51 – Servizi vari di pulizia.....	26
Art. 52 – Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta relativi rifiuti.....	26
Art. 53 – Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei relativi rifiuti.....	26
Art. 54 – Pulizia dei mercati e raccolta dei relativi rifiuti.....	27
Art. 55 – Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici.....	27
Art. 56 – Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti.....	27
Art. 57 – Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche.....	27
Art. 58 – Attività di volantinaggio.....	28
Art. 59 – Attività di carico e scarico di merci e materiali.....	28
Art. 60 – Carogne di animali.....	28
Art. 61 – Deiezioni di animali.....	28
Art. 62 – Cave e cantieri.....	28
Art. 63 – Sgombero della neve.....	28
Art. 64 – Gestione dei rifiuti cimiteriali.....	29
Art. 65 – Gestione dei rifiuti da veicoli a motore, rimorchi e simili.....	29
<b>TITOLO IX - VIGILANZA E QUADRO SANZIONATORIO.....</b>	<b>29</b>
Art. 66 – Sanzioni.....	29
Art. 67 – Organi di vigilanza e controllo.....	30
<b>TITOLO X – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....</b>	<b>30</b>
Art. 68 – Proprietà dei rifiuti.....	30
Art. 69 – Disposizione finale.....	30

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Il presente Regolamento disciplina, altresì, i servizi di pulizia del territorio. Il Regolamento viene adottato ai sensi della normativa regionale, nazionale e comunitaria di settore, nonché di quella di riferimento per i servizi pubblici locali.
2. Il presente Regolamento, nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali, ha come oggetto:
  - a. la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
  - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  - c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
  - d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
  - e. le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
  - f. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
  - g. l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).

Il Comune di Pomarance per brevità di seguito indicato come “il Comune”, può avvalersi dei servizi svolti da terzi autorizzati nel rispetto della legge sull'affidamento dei servizi.

3. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, Il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
4. Il Comune esercita la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'art. 113, c. 5, del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.
5. Sono rimandate ad apposito e separato regolamento le norme relative all'applicazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani.

### **Art. 2 – Ambito di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati**

1. Il servizio di raccolta di rifiuti urbani e assimilati agli urbani viene effettuato nell'ambito del territorio comunale. Entro tale ambito è obbligatorio avvalersi del servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.
2. Il Comune può modificare l'ambito di applicazione del servizio nonché le sue modalità operative a seconda delle esigenze che si possono essere manifestare durante l'espletamento del servizio.

### **Art. 3 – Principi generali**

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e prevedere controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
  - a. senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
  - b. senza causare inconvenienti da rumori o odori;
  - c. senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "*chi inquina paga*".

4. Il Comune promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:

- a. azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori;
- b. la promozione di strumenti economici;
- c. la determinazione di condizioni di appalto, nel rispetto dei criteri Ambientali Minimi per l'affidamento dei di cui al DM 13.02.2014, che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- d. la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione e alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché al loro recupero e riciclo.

5. Il Comune promuoverà la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate finalizzate al recupero di materiali e di energia, anche con il coinvolgimento del cittadino utente.

#### **Art. 4 – Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione**

1. Tutti i cittadini e gli utenti dei servizi oggetto del Regolamento devono essere informati e coinvolti nelle problematiche e opportunità relative al ciclo di vita dei rifiuti.

2. Il Comune promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, d'informazione, educative e partecipative nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, anche tramite il Gestore del servizio, con particolare riferimento a quelle pratiche che consentono la riduzione della produzione dei rifiuti.

#### **Art. 5 – Accesso alle informazioni**

1. L'accesso alle informazioni relative alla gestione dei rifiuti è disciplinato dal D.lgs. n. 195/2005 e smi.

#### **Art. 6 – Attività di competenza del Comune e del Gestore del servizio**

1. Il Comune effettua la raccolta ed il corretto recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani anche tramite l'affidamento dei servizi a soggetti terzi denominati Gestore del servizio.

2. Il Comune definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla gestione (raccolta, trasporto, smaltimento e raccolta differenziata) dei rifiuti urbani e speciali assimilati, provvedendo a:

- a. definire articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, garantendo adeguate frequenze di raccolta;
- b. definire, in attuazione a norme regolamentari e tecniche, le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio primari in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- c. stabilire numero ed ubicazione dei contenitori, frequenze delle operazioni di raccolta, tenuto conto delle esigenze dell'utenza, se compatibili con l'organizzazione dei servizi e di problematiche tecniche indicate dal Gestore;
- d. assicurare l'igienicità dei servizi di raccolta e la tutela igienico sanitaria della cittadinanza, attraverso azioni finalizzate a tale scopo;
- e. promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantire l'idoneità ed il rinnovo dei contenitori e dei mezzi operativi.

3. Per l'esercizio delle proprie competenze, il Gestore del Servizio provvede in autonomia, nel rispetto dei principi contenuti nel presente Regolamento a definire le modalità di esecuzione dei servizi, secondo quanto definito nell'apposito contratto/convenzione, capitolato di appalto e loro documenti allegati.

#### **Art. 7 – Rapporti con il gestore del servizio**

1. Nel contesto del presente regolamento con il termine “Gestore” si intende:
  - a. il comune stesso nel caso di gestioni in economia;
  - b. il soggetto terzo a cui il comune ha affidato il servizio
2. Il Gestore di cui al precedente comma
  - a. è obbligato a fornire al Comune tutte le informazioni sull’attività di gestione dei rifiuti di propria competenza;
  - b. viene consultato preventivamente dal Comune per ogni decisione che coinvolga aspetti tecnici del servizio.

#### **Art. 8 – Divieto di abbandono**

1. È vietato abbandonare e depositare in modo incontrollato i rifiuti sul suolo e nel suolo. È altresì vietato immettere rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee. Il deposito di rifiuti nelle vicinanze del contenitore predisposto per la raccolta e posizionato secondo i dettami del servizio di raccolta, viene considerato a tutti gli effetti abbandono.
2. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere.
3. Decorso il termine fissato dall’ordinanza, il Sindaco procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui ai commi precedenti sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.
5. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio ed al Ministro della salute e al Presidente della Regione entro tre giorni dall’emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 191 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.
6. Le ordinanze di cui al comma 2 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
7. Le ordinanze di cui al comma 6 non possono essere reiterate per più di due volte. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della Regione d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio può adottare, sulla base di specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.

#### **TITOLO II – DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI**

##### **Art. 9 – Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni ai sensi degli artt. 183 e 218 del D.lgs. n. 152/2006 e/o applicate nell’ambito dell’appalto di servizi di raccolta:
  - a. **Rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

- b. **Produttore di rifiuti:** il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c. **Detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d. **Gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- e. **Raccolta:** il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm" dell'art. 183 comma 1 del D.lgs. 152/06, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- f. **Raccolta differenziata:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- g. **Smaltimento:** qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato B alla Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- h. **Recupero:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
- i. **Deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui gli stessi sono prodotti;
- j. **Rifiuto organico:** rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- k. **Compostaggio domestico:** attività di recupero della sostanza organica presente negli scarti di cucina e di giardino effettuato dai cittadini direttamente presso la loro abitazione, tramite compostiere assegnata in comodato d'uso dal Comune, al fine di ridurre la quantità di rifiuti prodotti e da raccogliere con i servizi di igiene urbana;
- l. **Rifiuto Secco Non Riciclabile:** la parte secca residuale non ulteriormente differenziabile dei rifiuti urbani o assimilati;
- m. **Imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- n. **Imballaggio per la vendita o imballaggio primario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- o. **Imballaggio multiplo o imballaggio secondario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- p. **Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei.

- q. **Rifiuto di imballaggio**: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione.
2. Vengono, inoltre, adottate le seguenti definizioni:
- a. **Autocompostaggio**: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
  - b. **Conferimento**: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono consegnati al Gestore del servizio dal produttore;
  - c. **Centro di raccolta**: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 e smi.
  - d. **Isola ecologica mobile informatizzata**: attrezzatura scarrabile e mobile provvista di contenitori per diverse tipologie di rifiuti con accesso controllato attraverso identificazione mediante card;
  - e. **Gestore del servizio**: l'impresa, incaricata dal Comune o il Comune stesso, che effettua il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo;
  - f. **Gestione integrata dei rifiuti**: il complesso delle attività volte a ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;
  - g. **Raccolta porta a porta o domiciliare**: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi; si distingue in differenziata o indifferenziata a seconda che sia istituito o meno il servizio di raccolta differenziata;
  - h. **Raccolta con contenitori**: raccolta dei rifiuti tramite appositi contenitori stradali o posti presso altre strutture (centri di raccolta, impianti di stoccaggio ecc.);
  - i. **Spazzamento**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
3. Ai sensi del D.Lgs. 49/14 si adottano le seguenti definizioni:
- a. **"RAEE provenienti dai nuclei domestici"**: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;
  - b. **"RAEE professionali"**: i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera a) e c);
  - c. **"RAEE storici"**: i RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005;
  - d. **"centri di raccolta di RAEE"**: spazi, locali e strutture per la raccolta separata ed il deposito temporaneo di RAEE predisposti dalla pubblica amministrazione o, su base volontaria, da privati;
  - e. **"raccolta separata"**: le operazioni di conferimento e di raggruppamento in frazioni merceologicamente omogenee di RAEE presso i centri di raccolta.
  - f. **"distributore"**: soggetto iscritto nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore ed adempie agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 151/05.

## Art. 10 – Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le classificazioni riportate ai successivi commi 2, 3 e 4, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. n. 152/2006.
2. Sono *rifiuti urbani*:

- a. I *rifiuti domestici*, anche ingombranti provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:
    - i. *Frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU)*: materiale organico putrescibile ad alto tasso di umidità proveniente dalla raccolta differenziata, dei rifiuti urbani e costituito da residui alimentari, ovvero scarti di cucina;
    - ii. *Frazione verde*: frazione costituita, esclusivamente, da scarti della manutenzione del verde privato e pubblico, comprendente sfalci e potature, anche provenienti dalle aree cimiteriali;
    - iii. *Frazioni secche recuperabili*: le frazioni costituite da materiali recuperabili, costituiti ad esempio da vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, plastica, carta, cartone, anche mescolati tra loro, ma selezionabili con procedimenti manuali o meccanici;
    - iv. *Rifiuto urbano residuo (RUR) o rifiuto secco non recuperabile*: rifiuto urbano misto che residua dopo aver attivato, oltre alle raccolte obbligatorie, anche la raccolta separata della frazione organica;
    - v. *Rifiuti particolari di provenienza domestica*: i rifiuti di cui all'art. 227 del D.lgs. 152/06 e delle rispettive discipline specifiche a cui l'art. 227 rimanda;
    - vi. *Ingombranti*: rifiuti eterogenei di grandi dimensioni per i quali non è individuabile un materiale prevalente e che non rientrano in altre categorie;
  - b. *Rifiuti assimilati*: i rifiuti provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a, non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del titolo III del presente Regolamento;
  - c. *Rifiuti dallo spazzamento delle strade*;
  - d. *Rifiuti esterni*, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e. *Rifiuti vegetali* provenienti da aree verdi pubbliche, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
  - f. *Rifiuti cimiteriali*: rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) e e) dell'art. 184 comma 2 del D.lgs. 152/06.
3. Sono *rifiuti speciali*:
- a. I rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 cc;
  - b. I rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis del D.lgs. 152/06;
  - c. I rifiuti da lavorazioni industriali;
  - d. I rifiuti da lavorazioni artigianali;
  - e. I rifiuti da attività commerciali;
  - f. I rifiuti da attività di servizio;
  - g. I rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
  - h. I rifiuti derivanti da attività sanitarie.
4. Sono *rifiuti pericolosi*: i rifiuti che presentano una o più caratteristiche di cui all'Allegato I della parte IV del DLgs 151/2006

### **TITOLO III – ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI**

#### **Art. 11 – Criteri di assimilazione**

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo III - ai sensi dell'art. 195 comma 2 lett. e) del D.lgs. n. 152/2006 da parte dello Stato – disciplinano l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 184 del D.lgs. n. 152/2006, costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione.

2. Le disposizioni del presente Titolo III si applicano, in via potenziale, alle seguenti categorie di rifiuti speciali, se e in quanto non pericolosi:

- a. Rifiuti da lavorazioni artigianali, di cui all'art. 184 comma 3 lett. d) del D.lgs. n. 152/2006;
- b. Rifiuti da attività commerciali, di cui all'art. 184 comma 3 lett. e) del D.lgs. n. 152/2006;
- c. Rifiuti da attività di servizio, di cui all'art. 184 comma 3 lett. f) del D.lgs. n. 152/2006;
- d. Rifiuti da attività di cui all'art. 184 comma 3 lett. a) del D.lgs. n. 152/2006 limitatamente:
  - i. alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte in area urbana – o comunque comprese nell'area di espletamento del servizio pubblico – all'interno di serre coperte, con esclusione, comunque, dei rifiuti derivanti da attività agrocolturali ed agroindustriali, salve, in questo caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione, sempre che risultino comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio;
  - ii. ai rifiuti vegetali prodotti dal soggetto che abbia effettuato, anche in regime di impresa, la manutenzione del verde a condizione che abbia presentato apposita autodichiarazione dalla quale si evinca la provenienza da area sottoposta a Tassa dei Rifiuti o comunque pertinenziale, prodotti quindi all'interno del perimetro del territorio comunale, nei soli casi di manutenzione ordinaria e attività di giardinaggio.
- e. Rifiuti derivanti da lavorazioni industriali di cui all'art. 184 comma 3 lett. c) del D.lgs. n. 152/2006, limitatamente a quelli prodotti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali, con esclusione, in ogni caso, dei rifiuti derivanti direttamente dai processi di lavorazione industriale.

3. Per i rifiuti derivanti dalle attività sanitarie, per quanto sopra enunciato, ai sensi del presente regolamento sono assimilati agli urbani, purché non provenienti da reparti a rischio infettivo e comunque esenti da tale rischio anche a livello potenziale, i rifiuti:

- a. derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- b. derivanti dalla ristorazione e dai pasti provenienti dai reparti di degenza degli ospedali e delle strutture sanitarie in genere;
- c. provenienti dalle attività sanitarie, ma per qualità riconducibili ai rifiuti urbani (secondo i criteri sopra definiti per i rifiuti derivanti dalle attività produttive, commerciali e di servizio), in ogni caso non pericolosi;
- d. provenienti dall'ordinaria pulizia dei locali e dei collegamenti anche viari interni alle strutture;
- e. derivanti da indumenti monouso;
- f. provenienti dall'attività di giardinaggio e manutenzione ordinaria;
- g. gessi ortopedici, assorbenti igienici, pannolini e pannoloni.

4. Per i riferimenti qualitativi ai fini dell'assimilazione, si elencano i seguenti rifiuti (Codici EER e descrizioni) raggruppati per capitoli dell'Elenco Europeo Rifiuti:

**03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone**

**03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili**

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti

**08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa**

**08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa**

08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

**15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)**

**15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)**

- 15 01 01 Imballaggi di carta e cartone
- 15 01 02 Imballaggi di plastica
- 15 01 03 Imballaggi in legno
- 15 01 04 Imballaggi metallici
- 15 01 06 Imballaggi in materiali misti
- 15 01 07 Imballaggi di vetro
- 15 01 09 Imballaggi in materia tessile

**18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)**

**18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani**

- 18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)

**20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata**

**20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)**

- 20 01 01 carta e cartone
- 20 01 02 vetro
- 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- 20 01 10 abbigliamento
- 20 01 11 prodotti tessili
- 20 01 25 oli e grassi commestibili
- 20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
- 20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
- 20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
- 20 01 37 legno
- 20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
- 20 01 39 plastica
- 20 01 40 metallo

**20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)**

- 20 02 01 rifiuti biodegradabili
- 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

**20 03 altri rifiuti urbani**

- 20 03 03 rifiuti urbani ingombranti
- 20 03 07 rifiuti urbani ingombranti

5. Sono pertanto assimilati per quantità tutti i rifiuti speciali, assimilabili per qualità, applicando i coefficienti minimi previsti per la specifica attività, sulle base della tabella di quantificazione della parte variabile della tariffa, prevista per le utenze non domestiche dal D.P.R. 158/1999.

**Art. 12 – Esclusioni**

1. Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che:
  - a. siano stati contaminati, anche in tracce, con sostanze o preparati classificati come pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
  - b. non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico;
  - c. presentino caratteristiche qualitative tali da generare dispersioni durante la fase di raccolta, come ad esempio:

- i. consistenza non solida, fatta eccezione per gli olii commestibili;
    - ii. produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
    - iii. fortemente maleodoranti;
    - iv. eccessiva polverulenza.
  - d. non siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D.lgs. n. 36/2003.
  - e. siano classificati come pericolosi.
2. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:
- a. rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e di materiali di cava;
  - b. rifiuti di imballaggi terziari;
  - c. rifiuti di imballaggi secondari, al di fuori di quelli conferiti direttamente al pubblico servizio da parte degli utenti finali;
  - d. i rifiuti da pneumatici

#### **TITOLO IV - SISTEMI DI RACCOLTA**

##### **Art. 13 – Sistemi di raccolta**

1. In relazione alle diverse classi merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati viene svolta secondo le seguenti modalità:
- a. *Raccolta porta a porta o domiciliare*: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi;
  - b. *Raccolta con isola ecologica mobile*: raccolta effettuata mediante collocazione in punti specifici del territorio comunale di attrezzatura mobile dotata di contenitori differenziati per diverse tipologie di rifiuto;
  - c. *Raccolta presso Centri di raccolta identificati ai sensi del D.M. 8 aprile 2008 e smi*: raccolta presso zone recintate, presidiate, dotate dei contenitori per il conferimento differenziato delle tipologie di rifiuti.
  - d. *Raccolta per specifiche categorie di rifiuti*.
2. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta sono definite in funzione dei principi ed obiettivi indicati nel presente Regolamento, favorendo quelle tecniche che permettano di incrementare le rese e la qualità di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.

##### **Art. 14 – Raccolta differenziata**

1. È fatto obbligo per l'utente conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata. L'Amministrazione intende riorganizzare il servizio di raccolta dei Rifiuti Urbani, con l'obiettivo di incrementare significativamente le raccolte differenziate, estendendo il sistema di raccolta Porta a Porta dal centro urbano all'intero territorio comunale, con la raccolta delle seguenti tipologie:
- a. Carta e cartone (CER 20 01 01, 15 01 01)
  - b. Imballaggi in multi-materiale leggero (CER 15 01 06)
  - c. Frazione Organica (CER 20 01 08)
  - d. Imballaggi in vetro (CER 15 01 07)
  - e. Secco Residuale Non Differenziabile (CER 20 03 01)
  - f. Pannolini e pannoloni (CER 18 01 04)
2. Tutti i servizi di raccolta rifiuti verranno rivolti sia alle Utenze Domestiche (UD) che Non Domestiche (UND), produttrici di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, iscritte a ruolo TARI del Comune di Pomarance e da Regolamento Comunale di riferimento.
3. Verranno consegnati contenitori monoutenza a tutte le utenze; in aggiunta verranno consegnati contenitori pluri-utenza a condomini con numero di utenze superiori a 4 (bidoni da 120, 240, 360 litri).
4. In situazioni specifiche e limitate, come in aree a bassa densità demografica e lontane dai centri urbani maggiori o dalle principali vie di comunicazione (case sparse defilate), potrà essere eccezionalmente adottato un sistema di prossimità pluri-utenza, dotando le utenze interessate di contenitori stradali di

piccole e medie dimensioni (120-360 litri), da collocare in posizioni più accessibili ai mezzi di raccolta, ma comunque non a vista.

5. Nell'ambito dei rifiuti urbani, comprensivo dei rifiuti assimilati così come definiti nel presente Regolamento, il servizio pubblico prevede la separazione alla fonte, il conferimento e la raccolta distinta delle seguenti frazioni con le modalità riassunte in tabella:

CODICE EER	DESCRIZIONE	TIPO DI RACCOLTA		
		Raccolta PAP	Centro di Raccolta	Specifica
15 01 01 20 01 01	Carta e cartone	SI	SI	NO
15 01 06	Imballaggi in Multimateriale misti quali plastica, tetrapak, alluminio, acciaio e polistirolo.	SI	SI	NO
15 01 10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	NO	SI	NO
15 01 11*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	NO	SI	NO
16 01 03	Pneumatici fuori uso	SI	SI	NO
20 01 33*	Batterie ed accumulatori al piombo (auto, moto)	SI	SI	NO
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (inerti)	NO	SI	NO
20 01 21* 20 01 23* 20 01 35* 20 01 36	Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)	SI	SI	NO
20 01 25	Oli e grassi commestibili	NO	SI	SI
20 01 26*	Olio Minerale	NO	SI	NO
20 01 27*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	NO	SI	NO
20 01 32	Medicinali scaduti	NO	SI	SI
20 01 34	Pile e batterie	NO	SI	SI
15 01 03 20 01 38	Legno	SI	SI	NO
15 01 07 20 01 02	Vetro	NO	NO	NO
20 01 39	Plastica	SI	SI	NO
20 01 40	Metallo	SI	SI	NO
20 02 01	Rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi	SI	SI	NO
20 03 01	Rifiuti residui indifferenziati	SI	NO	NO
20 03 03	Rifiuti dalla pulizia delle strade	NO	NO	NO
20 03 07	Ingombranti	SI	SI	NO

20 01 08	Frazione organica	SI	NO	NO
----------	-------------------	----	----	----

#### **Art. 15 – Frequenza ed orari del servizio**

1. Le frequenze e gli orari del servizio di raccolta dei rifiuti urbani devono essere tali da non comportare rischi per la salute dell'uomo, a partire dalle lavoratrici e dai lavoratori, e/o per l'ambiente e tali da salvaguardare le esigenze di decoro ambientale.
2. Il servizio di spazzamento sarà organizzato in modo tale da rimuovere i materiali giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.

#### **Art. 16 – Posizionamento dei contenitori**

1. Posto che il gestore dovrà privilegiare un sistema di raccolta differenziata basato su un servizio porta a porta e/o domiciliare, si riportano di seguito le regole sul posizionamento dei contenitori.
2. I contenitori posizionati sul territorio comunale dovranno essere collocati, di norma, ad una distanza non superiore a 500 metri dalle utenze servite.
3. La localizzazione dei suddetti contenitori è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati.
4. In ossequio a quanto previsto dal vigente Codice della Strada, vanno osservati i seguenti divieti di collocazione:
  - a. entro una distanza di metri 5 da incroci, passaggi pedonali, con particolare attenzione alle condizioni di visibilità;
  - b. entro la distanza di visibilità (minimo di circa 3 m) tenendo conto del senso di marcia presso passi carrabili pubblici o privati;
  - c. nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto.
5. Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata, ove possibile, una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a:
  - a. finestre ubicate a piano terra o in seminterrati;
  - b. ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti;
  - c. ingressi di farmacie;
  - d. ingressi di scuole, asili.
6. Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti.
7. Nella collocazione dei suddetti contenitori si deve altresì tener conto delle particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale ed ambientale quali monumenti o palazzi storici.
8. I contenitori dei rifiuti urbani devono essere preferibilmente dislocati in appositi siti opportunamente allestiti ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con altre opere di arredo urbano. Nell'allestimento dei suddetti siti si dovrà avere cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione di disabili. In caso di contenitori di rifiuti urbani collocati, temporaneamente, su di un marciapiede, si dovrà lasciare uno spazio utile di transito di almeno 90 cm.
9. Ove non sia possibile o necessaria la realizzazione di piazzole per la collocazione dei cassonetti, la loro posizione dovrà essere in ogni caso individuata mediante l'apposita segnaletica prevista dal Codice della Strada e dalla vigente normativa, che dovrà essere realizzata a cura del Gestore del servizio.
10. La localizzazione dei suddetti contenitori è stabilita, nel rispetto delle normative vigenti, dal Gestore del servizio previo concerto della Polizia Municipale interessata, e dell'Ufficio Tecnico del Comune.
11. Il Gestore del servizio ha la facoltà di collocare i contenitori all'interno delle aree private previa apposita convenzione con l'utente.

12. Nel caso di interventi di sistemazione viaria, di nuove asfaltature dovute al rifacimento del manto stradale o ad altri lavori che necessitino lo spostamento o l'inaccessibilità temporanea da parte degli utenti di eventuali piazzole ecologiche con contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani, deve essere acquisito il preventivo parere del Gestore del servizio. Il ripristino della condizione originaria delle suddette piazzole e della segnaletica orizzontale è a carico della ditta esecutrice dei lavori.

13. Nel caso di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria devono essere obbligatoriamente previste e realizzate piazzole ecologiche e/o la segnaletica orizzontale di delimitazione dei contenitori di rifiuti urbani, sulla base di standard predisposti dal Gestore del servizio, d'intesa con il Comune, in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio ed alle modalità di esecuzione del servizio.

14. È vietato agli utenti lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.

15. È vietato apporre materiale pubblicitario o scritte di vario genere ai contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.

16. È altresì vietato manomettere o danneggiare i contenitori e lasciare rifiuti fuori dal cassonetto al di fuori dei casi in cui sia consentito per lo svolgimento di particolari servizi di raccolta (es. raccolta a chiamata).

#### **Art. 17 – Lavaggio dei contenitori stradali e dei mezzi per la raccolta**

1. Al fine di prevenire l'insorgere di pericoli di natura igienico sanitaria, i contenitori stradali, le relative piazzole di posizionamento e le eventuali isole ecologiche e i mezzi utilizzati per le operazioni di raccolta devono essere mantenuti in buono stato conservativo, lavati e disinfettati periodicamente.

#### **Art. 18 – Pesatura dei rifiuti**

1. Il Gestore del servizio provvede alla pesatura dei rifiuti urbani prima del loro avvio a recupero e/o smaltimento.

2. Il Gestore mette a disposizione del Comune con cadenza mensile i dati relativi alla pesatura.

#### **Art. 19 – Trasporto**

1. Gli automezzi utilizzati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per le caratteristiche specifiche delle attrezzature sia per il loro stato di manutenzione e conservazione.

### **TITOLO V – CENTRO DI RACCOLTA**

#### **Art. 20 – Centro di raccolta comunale**

1. Il centro di raccolta comunale rientra tra gli impianti connessi e funzionali al sistema di gestione dei rifiuti urbani.

2. Nel rispetto delle normative vigenti e di quanto stabilito dal presente Regolamento, il Gestore del servizio adotta apposito regolamento per l'utilizzo del centro di raccolta.

3. Nel rispetto dei requisiti previsti dal D.lgs. 152/06 e dal successivo Dm 8 aprile 2008 e s.m.i., il centro di raccolta può essere gestito dal Gestore del servizio.

#### **Art. 21 – Modalità di accesso e apertura del centro di raccolta**

1. I rifiuti presso il centro di raccolta possono essere conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

2. Nel rispetto delle normative vigenti, gli utenti possono accedere ed usufruire del centro di raccolta.

3. I rifiuti possono essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti dal Gestore del servizio, in accordo con il Comune.

4. Il Gestore del servizio ha la facoltà, nel caso di situazioni di comprovata necessità per la quale il servizio non può essere erogato, di modificare temporaneamente i giorni e gli orari stabiliti, previa comunicazione al Comune. In tal caso il Gestore del servizio dà pubblicità e comunicazione dei temporanei cambiamenti esponendo avvisi all'ingresso del centro di raccolta e/o attraverso altre opportune forme di comunicazione.

#### **Art. 22 – Rifiuti ammessi al centro di raccolta**

1. Gli utenti possono conferire nei centri di raccolta le tipologie dei rifiuti secondo quanto previsto dalle normative vigenti e dal Gestore del servizio.
2. Il Gestore del servizio ha la facoltà di chiedere al Comune per introdurre o modificare in qualsiasi momento le tipologie di rifiuti conferibili presso il centro di raccolta entro i limiti fissati dal legislatore nel Dm 08/04/2004 e il successivo Dm 13 maggio 2009.

#### **Art. 23 – Obblighi del Gestore del servizio**

Il Gestore del servizio:

- a. è tenuto ad agevolare il corretto utilizzo del centro di raccolta, dandone informazioni e istruzioni agli utenti;
- b. è tenuto a controllare e collaborare con l'utente affinché conferisca nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti, nonché ad assistere l'utente, qualora ciò si renda necessaria o utile;
- c. è tenuto a svolgere direttamente, limitatamente ai rifiuti particolari, le operazioni di conferimento nei contenitori specifici;
- d. adotta sistemi d'identificazione dell'utente che intende conferire rifiuti al centro di raccolta e di controllo dei rifiuti ammessi in centro di raccolta;
- e. non consente l'accesso a chiunque non sia in grado di identificarsi, nonché a coloro che intendano conferire rifiuti non ammessi o in difformità alle norme del presente Capo;
- f. deve adottare all'interno del Centro di Raccolta, ogni accorgimento volto alla tutela dell'igiene pubblica, della salute e sicurezza sul lavoro e della tutela dell'ambiente.

#### **Art. 24 – Obblighi dell'utente del centro di raccolta**

1. È vietato l'abbandono di rifiuti in luoghi diversi da quelli indicati all'interno del centro di raccolta o all'esterno dello stesso.
2. L'utente è tenuto ad un comportamento rispettoso nei confronti del Gestore del centro di raccolta.
3. È vietato manomettere, imbrattare o danneggiare le strutture o le attrezzature presenti nei centri di raccolta.
4. È vietato l'accesso degli utenti in assenza del Gestore del servizio.
5. Qualora l'utente contravvenga alle norme di cui ai precedenti commi, il Gestore del servizio è tenuto a diffidarlo, informandolo delle eventuali sanzioni previste e, se necessario, richiedendo l'intervento della Polizia Locale.

### **TITOLO VI – MODALITÀ DI CONFERIMENTO E TRASPORTO**

#### **Art. 25 – Modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilati**

1. Per il conferimento dei rifiuti assimilati è obbligatoria la separazione di tutti i rifiuti per i quali è stato attivato un servizio di raccolta separato.
2. Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti modalità:
  - a. raccolta porta a porta, come per le utenze domestiche limitatamente ad un quantitativo massimo di 1 mc per raccolta;
  - b. in caso di quantitativi superiori, il conferimento presso il centro di raccolta.

3. Il soggetto gestore del servizio allo scopo di favorire, ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero-riciclaggio di materiale e/o energia, potrà definire modalità diverse di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.
4. Il produttore dei rifiuti assimilati ha la facoltà di richiedere servizi aggiuntivi non obbligatori quali la raccolta domiciliare, con fornitura di contenitore in uso esclusivo. In tal caso, previa verifica della fattibilità tecnica e stipula di apposita convenzione, il servizio sarà svolto dal gestore a titolo oneroso.
5. Il Comune, direttamente o tramite il Gestore, si riserva di subordinare l'erogazione del servizio alla presentazione di apposita dichiarazione di assimilabilità da parte del produttore, corredata se necessario da referti analitici, dalla quale risultino le caratteristiche merceologiche del rifiuto conferito al servizio pubblico e la sua conformità a quanto prescritto dal presente Regolamento.
6. il Comune si riserva di verificare, anche tramite il Gestore, il rispetto delle disposizioni in materia di assimilazione da parte delle utenze che usufruiscono del servizio pubblico di raccolta.

#### **Art. 26 – Convenzioni per la raccolta dei rifiuti speciali non assimilati**

1. Premesso che gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del produttore detentore come indicato all'art. 188 comma 1 del D.lgs. 152/06 e pertanto il servizio non rientra nel regime di privativa, il Comune può istituire, nelle forme previste dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
2. La raccolta differenziata dei rifiuti speciali non assimilati potrà avvenire previa stipula di apposita convenzione, tra il produttore e il Gestore del Servizio, ponendo a carico del produttore i costi derivanti dall'insieme delle operazioni compiute.

#### **Art. 27 – Divieti generali**

1. Gli utenti devono avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate finalizzate al recupero-riciclaggio dei rifiuti.
2. L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento nelle modalità stabilite nel presente Regolamento e nelle ordinanze in materia.
3. Sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale è vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti urbani sul suolo e nel suolo. In tale divieto vengono comprese anche le aree immediatamente adiacenti, sottostanti o a ridosso di cestini portarifiuti, cassonetti per la raccolta, differenziata e non, area antistante il CdR, dei rifiuti.
4. È altresì vietata l'immissione di rifiuti urbani e assimilati agli urbani, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
5. È vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti alla raccolta.
6. È vietato il conferimento di rifiuti differenziati e non al servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ad eccezione del popolo vacanziero il quale dovrà osservare le stesse regole poste per i soggetti residenti.
7. Fatte salve le sanzioni previste dalla legge o dal Titolo IX del presente Regolamento, in caso di violazione dei divieti di cui al comma 3 è fatto obbligo di procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco, o suo delegato, dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale l'Amministrazione può procedere all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

#### **Art. 28 – Divieti specifici**

1. I rifiuti urbani domestici e quelli speciali assimilati devono essere conferiti, a cura del produttore, nei modi e nei tempi, stabiliti nel presente Regolamento e nelle Ordinanze in materia.

2. I rifiuti devono, salvo diverse disposizioni, essere contenuti in appositi sacchetti protettivi.
3. La quantità del rifiuto conferito giornalmente deve essere compatibile con i criteri del servizio di raccolta eseguito dal Gestore del servizio.
4. Nelle zone ove è in atto il servizio di raccolta porta a porta, gli utenti devono depositare i rifiuti in sacchetti ben chiusi, o altri contenitori appropriati, nelle aree prospicienti l'abitazione o l'attività e in posizione facilmente raggiungibile dagli addetti alla raccolta. In tali zone, è consentito il deposito di sacchetti o altri contenitori, secondo gli orari stabiliti dal Comune e dal Gestore, sul piano stradale, all'esterno della propria abitazione o attività commerciale, immediatamente a ridosso della porta dell'abitazione o dell'attività stessa.
5. È in ogni caso vietato introdurre in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici e speciali assimilati:
  - a. liquidi in qualsiasi quantità;
  - b. materiali in combustione;
  - c. materiali taglienti o acuminati se non avvolti con idonei materiali o comunque trattati in modo tale da evitare infortuni ai lavoratori addetti e danneggiamenti alle attrezzature.

## **TITOLO VII – ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI**

### **Art. 29 – Raccolte porta a porta (PaP) Carta e Cartone**

1. La raccolta di carta e cartone è effettuata tramite:
  - a. - raccolta domiciliare “porta a porta”;
  - b. - presso il Centro di Raccolta.
2. Per carta e cartone si intendono a titolo di esempio giornali, riviste, libri, imballaggi in cartone ondulato, cartoncino ecc. (Allegato “1”).
3. Il servizio di raccolta PaP è esteso a tutto il territorio comunale e le utenze interessate dovranno esporre il rifiuto, nel giorno previsto dal calendario di raccolta, negli appositi contenitori e/o sacchi in carta riciclata in dotazione dalle ore 05:00 alle ore 07:30 nelle campagne e fino alle 09:00 nei centri abitati insieme ad eventuali imballaggi più ingombranti.
4. I contenitori in dotazione saranno di colore BLU e di capacità:
  - 35 litri per nuclei abitativi fino a 4 famiglie e piccoli negozi/uffici con esposizione diretta su strada pubblica
  - 120, 240, 360 litri per condomini con oltre 4 famiglie, punti di prossimità interpoderali, negozi/uffici più grandi e aziende
5. La carta e cartone possono essere esposti, nel giorno previsto, anche in pacchi schiacciati all'interno di scatoloni più grandi, riducendo al massimo il volume, di peso non superiore a 20 kg.
6. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori/sacchi ed aree diverse da quelli appositamente predisposti.
7. Il conferimento di imballaggi in carta e cartone è consentito anche presso il centro di raccolta, ma nelle aree in cui sia attiva la raccolta porta a porta soltanto in casi del tutto straordinari (produzioni notevoli, partenza per un viaggio, in caso di apposizione adesivo di non conformità, una volta applicate le azioni correttive, ecc).

### **Art. 30 – Raccolte porta a porta (PaP) Multimateriale leggero**

1. La raccolta degli imballaggi in multimateriale è effettuata tramite:
  - raccolta domiciliare “porta a porta”;
  - presso il Centro di Raccolta.
2. Per imballaggi in multimateriale si intendono a titolo di esempio bottiglie in plastica per bevande, flaconi per liquidi in genere, imballaggi in plastica, imballaggi in polistirolo, lattine e scatolette di alluminio, fogli di alluminio, contenitori in tetrapak (es. cartone del latte), ecc. (Allegato “2”)

3. Il servizio di raccolta PaP è esteso a tutto il territorio comunale e le utenze interessate dovranno esporre il rifiuto, nel giorno previsto dal calendario di raccolta, negli appositi contenitori e/o sacchi in polipropilene di colore GIALLO TRASLUCIDO in dotazione, dalle ore 05:00 alle ore 07:30 nelle campagne e fino alle 09:00 nei centri abitati insieme ad eventuali imballaggi più ingombranti, cassette e taniche.
4. I contenitori in dotazione saranno di colore GIALLO e di capacità:
  - 35 litri per nuclei abitativi fino a 4 famiglie e piccoli negozi/uffici con esposizione diretta su strada pubblica
  - 120, 240, 360 litri per condomini con oltre 4 famiglie, punti di prossimità interpoderali, negozi/uffici più grandi e aziende
5. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori/sacchi ed aree diversi da quelli appositamente predisposti.
6. Il conferimento di imballaggi in multimateriale è consentito anche presso il centro di raccolta, ma nelle aree in cui sia attiva la raccolta porta a porta soltanto in casi del tutto straordinari (produzioni notevoli, partenza per un viaggio, in caso di apposizione adesivo di non conformità, una volta applicate le azioni correttive, ecc).

#### **Art. 31 – Raccolte porta a porta (PaP) Imballaggi in Vetro**

1. La raccolta degli imballaggi in vetro è effettuata tramite:
  - raccolta domiciliare “porta a porta”;
  - presso il Centro di Raccolta.
2. Per imballaggi in vetro si intendono a titolo di esempio bottiglie, damigiane, falconi in vetro, barattoli, vasetti, ecc. (Allegato “3”)
3. Il servizio di raccolta PaP è esteso a tutto il territorio comunale e le utenze interessate dovranno esporre il rifiuto, nel giorno previsto dal calendario di raccolta, negli appositi contenitori di colore VERDE in dotazione, dalle ore 05:00 alle ore 07:30 nelle campagne e fino alle 09:00 nei centri abitati insieme ad eventuali imballaggi più ingombranti.
4. I contenitori in dotazione saranno di colore VERDE e di capacità:
  - 35 litri per nuclei abitativi fino a 4 famiglie e piccoli negozi/uffici con esposizione diretta su strada pubblica
  - 120, 240, 360 litri per condomini con oltre 4 famiglie, punti di prossimità interpoderali, negozi/uffici più grandi e aziende
5. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori ed aree diversi da quelli appositamente predisposti.
6. Il conferimento di imballaggi in vetro è consentito anche presso il centro di raccolta, ma nelle aree in cui sia attiva la raccolta porta a porta soltanto in casi del tutto straordinari (produzioni notevoli, partenza per un viaggio, in caso di apposizione adesivo di non conformità, una volta applicate le azioni correttive, ecc).

#### **Art. 32 – Raccolte porta a porta (PaP) Organico**

1. La raccolta della frazione organica è effettuata tramite:
  - raccolta domiciliare “porta a porta”;
2. Per frazione organica si intende tutto quello utilizzabile per produzione di compost quali avanzi e scarti di cucina e/o di orto/giardino, e comunque specificato in allegato, ecc. (Allegato “5”)
3. Il servizio di raccolta PaP è esteso a tutto il territorio comunale e le utenze interessate dovranno esporre il rifiuto, nel giorno previsto dal calendario di raccolta, negli appositi contenitori di colore MARRONE e in apposito sacco in carta riciclabile in dotazione, dalle ore 05:00 alle ore 07:30 nelle campagne e fino alle 09:00 nei centri abitati.
4. I contenitori in dotazione saranno di colore MARRONE e di capacità:

- 35 litri per nuclei abitativi fino a 4 famiglie e piccoli negozi/uffici con esposizione diretta su strada pubblica
- 120, 240, 360 litri per condomini con oltre 4 famiglie, punti di prossimità interpoderali, negozi/uffici più grandi e aziende

5. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori ed aree diversi da quelli appositamente predisposti.

#### **Art. 33 – Raccolte porta a porta (PaP) Secco Non Riciclabile**

1. La raccolta degli imballaggi in vetro è effettuata tramite:

- raccolta domiciliare “porta a porta”;

2. Per rifiuti residui non differenziati si intendono quei rifiuti non ingombranti che non sono oggetto di raccolta differenziata, quali a titolo di esempio piccoli oggetti in materiali misti, polveri, spazzole per capelli o simili, stracci, guanti, poliaccoppiati come carta e plastica o carta e alluminio, carta sporca, plastificata o oleata, imballaggi con evidenti residui del contenuto, cd, dvd, lampade a incandescenza, rifiuti da medicazione ecc. (allegato “4”).

3. Il servizio di raccolta PaP è esteso a tutto il territorio comunale e le utenze interessate dovranno esporre il rifiuto, nel giorno previsto dal calendario di raccolta, nei propri contenitori, se non in dotazione (contenitori piccoli), e in sacchi in polietilene GRIGIO TRASLUCIDO, dalle ore 05:00 alle ore 07:30 nelle campagne e fino alle 09:00 nei centri abitati.

4. I contenitori in dotazione saranno di colore GRIGIO saranno di capacità:

- 120, 240, 360 litri per condomini con oltre 4 famiglie, punti di prossimità interpoderali, negozi/uffici più grandi e aziende

5. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori ed aree diversi da quelli appositamente predisposti

#### **Art. 32 – Raccolta di abbigliamento**

1. La raccolta di abbigliamento viene effettuata tramite contenitori stradali o tramite il centro di raccolta.

2. Per abbigliamento si intendono a titolo di esempio indumenti smessi, maglie, pantaloni, camicie, scarpe, ma anche tende, tovaglie, coperte, lenzuola, asciugamani, borse, pezzi di stoffa in buono stato.

3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.

#### **Art. 33 – Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti**

1. La raccolta di rifiuti ingombranti viene effettuata tramite la raccolta porta a porta a chiamata, su prenotazione, o tramite conferimento presso il Centro di Raccolta.

2. Per rifiuti ingombranti si intendono a titolo di esempio divani, materassi, articoli d’arredo di grandi dimensioni, mobili, sanitari, pneumatici da attività domestica ecc.

3. È vietato il conferimento di questi rifiuti nei contenitori stradali o insieme ai bidoni/sacchi predisposti per la raccolta differenziata.

4. Il conferimento di tali rifiuti può avvenire su chiamata diretta da parte dell’utente, il quale è tenuto a conferire i rifiuti nei luoghi, nei giorni e negli orari prescritti per il ritiro da parte del Gestore.

5. Nel caso di raccolta su chiamata, l’utente è tenuto a disporre i rifiuti ingombranti oggetto del conferimento in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico e comunque in termini tali da non costituire alcun ostacolo alla sosta e intralcio alla circolazione.

6. È vietato l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti al suolo in particolare è vietato collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d’attesa e di fermate del trasporto pubblico ed in prossimità dei contenitori stradali.

#### **Art. 34 – Raccolta dei rifiuti biodegradabili provenienti da parchi e giardini (verde)**

1. La raccolta di rifiuti biodegradabili vegetali provenienti dalla manutenzione ordinaria di aree verdi viene effettuata tramite raccolta porta a porta a chiamata, su prenotazione, o tramite conferimento presso il Centro di Raccolta.
2. Per rifiuti biodegradabili vegetali provenienti dalla manutenzione ordinaria di aree verdi si intendono a titolo di esempio rifiuti di potatura e sfalcio giardini, orti ed aree piantumate pubbliche e private costituenti pertinenza di edifici che presentino i requisiti per essere classificati come rifiuti urbani, anche se l'attività è stata delegata ad un'impresa previa dichiarazione al momento del conferimento.
3. Non saranno raccolti i rifiuti provenienti da attività di manutenzione straordinaria del verde, come ad esempio l'abbattimento di alberi interi, svolte direttamente o tramite imprese professionali e da attività agricole, quali ad esempio le potature degli alberi da frutto e degli olivi, per le quali si rende necessario provvedere autonomamente a propria cura e spese.
4. È vietato il conferimento di questi rifiuti nei contenitori stradali.
5. Nel caso di raccolta a chiamata l'utente è tenuto a disporre i rifiuti biodegradabili oggetto del conferimento in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico e comunque in termini tali da non costituire alcun ostacolo alla sosta e intralcio alla circolazione, seguendo altresì le seguenti indicazioni:
  - a. ramaglie da potatura legate in fascine di lunghezza massima di mt 1,50 e di peso adeguato al carico anche manuale;
  - b. erba e foglie raccolte in cassette di legno o contenitori di carta e/o cartone o sacchi in plastica;
  - c. rami e tronchi di grandi dimensioni in cumuli, spezzati al metro.
6. L'utente è tenuto a conferire i rifiuti nei luoghi, nei giorni e negli orari prescritti per il ritiro da parte del Gestore.
7. È vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti al suolo in particolare è vietato collocare rifiuti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico ed in prossimità dei contenitori stradali.
8. Il Comune incentiverà l'effettuazione del compostaggio domestico all'interno dell'area verde di proprietà privata.

#### **Art. 35 – Raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)**

1. Il Comune, ai sensi del D.lgs. 49/2014 e smi, è tenuto a realizzare un sistema organico di gestione dei RAEE. A tal fine il Comune assicura la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e analoghi, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente ad un centro di raccolta i rifiuti prodotti nel proprio territorio come previsto dal D.lgs. 49/2014 e smi; il conferimento di rifiuti prodotti in altri comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il comune di destinazione;
2. Il sistema di raccolta separata dei RAEE individua le seguenti categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti da utenze domestiche:
  - R1 - Grandi elettrodomestici contenenti clorofluorocarburi (es. frigoriferi, congelatori, condizionatori, ecc.);
  - R2 - Grandi elettrodomestici non contenenti clorofluorocarburi (es. lavatrici, lavastoviglie, forni, ecc.);
  - R3 – TV e Monitor;
  - R4 - Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (es. computer, stampanti, telefoni, fax, ecc.); Piccoli elettrodomestici; Apparecchiature di consumo (radio, videocamere, ecc.); Apparecchiature di illuminazione (es. lampadari, privati della sorgente luminosa, ecc.); Utensili elettrici ed elettronici (es. trapani, seghe, macchine per cucire, ecc. ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni); Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero; Dispositivi medici (es. misuratori di pressione, ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati); Strumenti di monitoraggio e di controllo (es. bilance, regolatori di calore, ecc.);
  - R5 – Sorgenti luminose (lampade fluorescenti, lampade a scarica, lampade a vapori di sodio, ecc.);

3. Nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, e nel rispetto delle norme che disciplinano la gestione dei rifiuti pericolosi, alcune categorie di apparecchiature potranno essere raccolte in maniera congiunta.

4. Nel Centro di Raccolta i contenitori per la raccolta differenziata dei RAEE assicurano che le fasi della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio dei RAEE raccolti separatamente, ai sensi delle norme del Capo II del D.lgs. 49/2014 e s.m.i. siano eseguite in maniera da ottimizzare il reimpiego ed il riciclaggio delle apparecchiature o dei relativi componenti e non si abbia dispersione di sostanze lesive dell'ozono atmosferico o altre sostanze secondo le indicazioni del Centro di Coordinamento RAEE.

5. Il Comune si riserva di richiedere ai distributori la documentazione della provenienza del rifiuto conferito.

6. La raccolta dei RAEE viene effettuata tramite il Centro di Raccolta e tramite raccolta porta a porta a chiamata, su prenotazione, direttamente dall'utente, il quale è tenuto a conferire i rifiuti nei luoghi, nei giorni e negli orari prescritti per il ritiro da parte del Gestore.

7. Nel caso di raccolta a chiamata, l'utente è tenuto a disporre i RAEE oggetto del conferimento in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico e comunque in termini tali da non costituire alcun ostacolo alla sosta e intralcio alla circolazione.

8. È vietato l'abbandono e il deposito incontrollato dei RAEE al suolo in particolare è vietato collocare i RAEE in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico ed in prossimità dei contenitori stradali.

9. I RAEE non possono essere disassemblati e/o danneggiati. Il ritiro di un RAEE può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato del ritiro stesso; mentre nel caso in cui sia priva dei componenti essenziali o contenga rifiuti diversi dai RAEE il ritiro dovrà essere effettuato previa segnalazione al Comune.

#### **Art. 36 – Raccolta delle pile e degli accumulatori portatili esausti di origine domestica**

1. La raccolta di pile ed accumulatori portatili esausti viene effettuata tramite la consegna al Centro di Raccolta, presso i rivenditori ed i contenitori stradali.

2. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.

3. Il Comune predispone appositi contenitori ubicati presso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita per il conferimento delle pile e delle batterie esaurite (ad esclusione delle batterie per veicoli). I contenitori potranno essere anche ubicati presso esercizi commerciali che trattano prodotti differenti ma che sono oggetto di elevata presenza di utenti. Il contenitore sarà idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura sarà possibile solo a cura del soggetto incaricato alla raccolta.

4. Pile e batterie esaurite potranno essere conferite anche presso il Centro di Raccolta o nei contenitori stradali presenti nei centri abitati del Comune.

5. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori di cui al presente Regolamento deve essere esposto in evidenza, in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli apposti, sulle pile e sugli accumulatori.

6. Non rientrano in questa tipologia di rifiuto le batterie per veicoli.

#### **Art. 37 – Raccolta di cartucce esauste di toner**

1. La raccolta di cartucce esauste e di toner viene effettuata tramite il Centro di Raccolta e presso i rivenditori.

2. Per cartucce esauste di toner si intendono a titolo di esempio cartucce di toner per stampanti laser e cartucce di inchiostro per stampanti a getto d'inchiostro e fax.

3. È vietato il conferimento di questi rifiuti nei contenitori stradali e nella raccolta non differenziata.

#### **Art. 38 – Raccolta di oli e grassi commestibili**

1. La raccolta di oli e grassi commestibili viene effettuata presso il Centro di Raccolta e gli appositi contenitori stradali.
2. Per oli e grassi commestibili si intendono a titolo di esempio oli e grassi di frittura provenienti da cucine, mense e ristoranti. Oli e grassi commestibili raccolti in contenitori di grandi dimensioni devono essere conferiti al centro di raccolta in contenitori adeguati ed a tenuta.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti, così come lo scarico degli stessi nella rete fognaria.

#### **Art. 39 – Raccolta degli oli minerali di origine domestica**

1. La raccolta di oli minerali viene effettuata presso il Centro di Raccolta esclusivamente per i privati cittadini.
2. I privati cittadini che provvedono autonomamente al cambio dell'olio di un veicolo, hanno l'obbligo di conferire l'olio usato presso il Centro di Raccolta.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti nei contenitori stradali o nei rifiuti non differenziati, così come lo scarico degli stessi nella rete fognaria.
4. È vietato il conferimento di oli minerali da parte di aziende in quanto trattasi di rifiuto speciale pericoloso non assimilabile, pertanto il produttore in questo caso è tenuto allo smaltimento a proprie spese tramite aziende convenzionate con il Consorzio Obbligatorio Oli Usati.

#### **Art. 40 – Raccolta degli accumulatori per veicoli di origine domestica**

1. La raccolta di accumulatori per veicoli viene effettuata presso il Centro di Raccolta esclusivamente per i privati cittadini.
2. I privati cittadini che provvedono autonomamente al cambio di accumulatori per veicoli, hanno l'obbligo di conferirli presso il Centro di Raccolta.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti nei contenitori stradali o nei rifiuti non differenziati.
4. È vietato il conferimento di accumulatori per veicoli da parte di aziende in quanto trattasi di rifiuto speciale pericoloso non assimilabile, pertanto il produttore è tenuto allo smaltimento a proprie spese tramite aziende convenzionate con il Consorzio Batterie COBAT.
5. I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione degli accumulatori per veicoli sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a non disfarsi degli accumulatori esausti disperdendoli nell'ambiente o nei cassonetti stradali, ma a conferirli al Centro di Raccolta.

#### **Art. 41 – Raccolta di imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze, etichettati T e/o F (tossico o infiammabile) di origine domestica**

1. La raccolta di imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze, di origine domestica, viene effettuata presso il Centro di Raccolta.
2. Rientrano in questa categoria a titolo di esempio quelli contrassegnati dalla etichetta "T" e/o "F" o dai simboli corrispondenti impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta e i prodotti chimici di origine domestica contrassegnati dalla etichetta "Xi", "Xn", "C" o dai simboli corrispondenti impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti nei contenitori stradali o nei rifiuti differenziati e non, anche se vuoti.

#### **Art. 42 – Raccolta di imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose, compresi i contenitori a pressione vuoti, di origine domestica**

1. La raccolta di imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose, compresi i contenitori a pressione vuoti (bombolette spray), di origine domestica, viene effettuata presso il Centro di Raccolta.

2. Rientrano in questa categoria a titolo di esempio quelli contrassegnati dalla etichetta "T" e/o "F" o dai simboli corrispondenti impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta e i prodotti chimici di origine domestica contrassegnati dalla etichetta "Xi", "Xn", "C" o dai simboli corrispondenti impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta.

3. È vietato il conferimento di questi rifiuti nei contenitori stradali o nei rifiuti differenziati e non, anche se vuoti.

#### **Art. 43 – Raccolta di vernici, inchiostri, adesivi, resine contenenti sostanze pericolose e loro contenitori utilizzati di origine domestica**

1. La raccolta di vernici, inchiostri, adesivi, resine contenenti sostanze pericolose e loro contenitori utilizzati etichettati T e/o F (tossico o infiammabile), di origine domestica, viene effettuata presso il Centro di Raccolta.

2. Rientrano in questa categoria a titolo di esempio quelli contrassegnati dalla etichetta "T" e/o "F" o dai simboli corrispondenti impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta e i prodotti chimici di origine domestica contrassegnati dalla etichetta "Xi", "Xn", "C" o dai simboli corrispondenti impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta.

3. È vietato il conferimento di questi rifiuti nei contenitori stradali o nella raccolta non differenziata, anche se vuoti.

#### **Art. 44 – Raccolta dei medicinali scaduti o non utilizzati**

1. I medicinali scaduti o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori installati presso le farmacie o gli ambulatori, oppure potranno essere conferiti presso il Centro di Raccolta.

2. I medicinali devono essere privati dell'imballaggio esterno non a diretto contatto con il medicinale, da conferire nelle apposite raccolte differenziate.

3. È vietato il conferimento di questi rifiuti nei contenitori stradali o nella raccolta non differenziata.

#### **Art. 45 – Raccolta del legno**

1. La raccolta di legno viene effettuata tramite il Centro di Raccolta e tramite raccolta porta a porta a chiamata (Ingombranti di legno), su prenotazione, direttamente dall'utente, il quale è tenuto a conferire i rifiuti nei luoghi, nei giorni e negli orari prescritti per il ritiro da parte del Gestore.

2. Nel caso di raccolta a chiamata l'utente è tenuto a disporre i rifiuti in legno oggetto del conferimento in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico e comunque in termini tali da non costituire alcun ostacolo alla sosta e intralcio alla circolazione.

3. Per rifiuti in legno si intendono a titolo di esempio mobili, porte, cassette, staccionate, pallet ecc.

4. È vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti al suolo in particolare è vietato collocare rifiuti in legno in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.

#### **Art. 46 – Raccolta della plastica**

1. La raccolta della plastica viene effettuata tramite il Centro di Raccolta e tramite raccolta porta a porta a chiamata (ingombranti in plastica), su prenotazione, direttamente dall'utente, il quale è tenuto a conferire i rifiuti nei luoghi, nei giorni e negli orari prescritti per il ritiro da parte del Gestore.

2. Nel caso di raccolta a chiamata l'utente è tenuto a disporre i rifiuti in plastica oggetto del conferimento in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico e comunque in termini tali da non costituire alcun ostacolo alla sosta e intralcio alla circolazione.

3. Per rifiuti in plastica si intendono a titolo di esempio mobili, porte, cassette, secchi, bacinelle, tubi ecc.

4. È vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti al suolo in particolare è vietato collocare rifiuti in legno in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.

#### **Art. 47 – Raccolta di metalli misti**

1. La raccolta dei metalli misti viene effettuata tramite il Centro di Raccolta e tramite raccolta porta a porta a chiamata (ingombranti in metallo), su prenotazione, direttamente dall'utente, il quale è tenuto a conferire i rifiuti nei luoghi, nei giorni e negli orari prescritti per il ritiro da parte del Gestore.
2. Nel caso di raccolta a chiamata l'utente è tenuto a disporre i rifiuti in metallo oggetto del conferimento in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico e comunque in termini tali da non costituire alcun ostacolo alla sosta e intralcio alla circolazione.
3. Per rifiuti in metallo si intendono a titolo di esempio mobili, porte, fusti, reti, pali, pannelli, vasche ecc.
4. È vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti al suolo in particolare è vietato collocare rifiuti in legno in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.

#### **Art. 48 – Raccolta di pneumatici**

1. La raccolta dei pneumatici viene effettuata tramite il Centro di Raccolta e tramite raccolta porta a porta a chiamata (servizio ingombranti), su prenotazione, direttamente dall'utente, il quale è tenuto a conferire i rifiuti nei luoghi, nei giorni e negli orari prescritti per il ritiro da parte del Gestore.
2. Nel caso di raccolta a chiamata l'utente è tenuto a disporre i rifiuti di pneumatici oggetto del conferimento in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico e comunque in termini tali da non costituire alcun ostacolo alla sosta e intralcio alla circolazione.
3. I pneumatici oggetto di questa raccolta sono comunque di origine domestica (attività di manutenzione effettuata direttamente dalla cittadinanza sui propri mezzi di trasporto)
4. È vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti al suolo in particolare è vietato collocare rifiuti in legno in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.

#### **Art. 49 – Raccolta di inerti di origine domestica**

1. La raccolta di inerti di origine domestica viene effettuata presso il Centro di Raccolta esclusivamente per i privati cittadini.
2. Per inerti di origine domestica si intendono i rifiuti provenienti da lavori di piccole ristrutturazioni e/o ordinaria manutenzione domestica effettuati in economia diretta (quali rottami di laterizio, piastrelle, calcinacci, finestre, sanitari, ecc.) per piccole quantità conferite esclusivamente da privati.
4. Il rifiuto inerte dovrà essere ripulito da cavi elettrici, canaline in plastica, tubi o corrugati in plastica e ferro, carta e cartone, plastica/gomma in genere, sacchi di cemento e calce, barattoli o secchi di qualsiasi materiale, legno, materiali o altri rifiuti pericolosi.

### **TITOLO VIII – DISPOSIZIONI INERENTI ALLA PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE PUBBLICHE E PRIVATE E LA GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI**

#### **Art. 50 – Pulizia strade e svuotamento cestini**

1. Il servizio di pulizia strade, comprensivo di spazzamento, eventuale lavaggio, svuotamento cestini, viene effettuato all'interno del territorio comunale sulle strade, le piazze e le aree pubbliche in genere, i parchi e le aree a verde, i tratti di strade statali o provinciali all'interno dell'abitato, secondo modalità e frequenze stabilite dal Comune e riportate nei vari contratti di gestione del servizio per quanto non eseguito direttamente.
2. Il servizio di pulizia non viene svolto per le rive e le acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, nonché dei cigli stradali delle scarpate autostradali e ferroviarie, effettuati entro il territorio comunale, che devono essere svolte dagli Enti competenti. I rifiuti prodotti in tale attività rimangono a loro carico.
3. Il gestore del servizio di spazzamento provvede, durante lo spazzamento meccanico o manuale, a sgombrare la superficie dei pozzetti stradali e delle caditoie di raccolta delle acque meteoriche senza effettuare di norma la disostruzione o il ripristino, salvo i casi in cui espressamente previsto, che in caso contrario dovrà essere prevista da altro servizio. È assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere negli stessi.

4. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il Comune provvede ad installare appositi cestini portarifiuti, che vengono svuotati e puliti secondo modalità e frequenze stabilite dal Comune e riportate nei vari contratti di gestione del servizio per quanto non eseguito direttamente. L'incremento o lo spostamento dei cestini dovrà essere comunicato contestualmente all'eventuale gestore del servizio.

5. I cestini, al fine di incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti, potranno essere dotati di raccolta separata e di appositi getta sigarette o gomme da masticare; in questo caso valgono le stesse norme e le indicazioni circa il corretto conferimento di cui ai punti precedenti per quanto riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti.

6. Nei cestini devono essere conferite esclusivamente piccole quantità di rifiuti urbani prodotti sulle aree pubbliche o di uso pubblico.

7. È vietato l'utilizzo dei cestini per il conferimento dei rifiuti prodotti negli edifici di qualsiasi natura.

8. I cestini non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. È vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

#### **Art. 51 – Servizi vari di pulizia**

1. Possono rientrare fra i compiti affidati al soggetto gestore, quindi appositamente regolati, oppure essere svolti direttamente i seguenti servizi:

- a. pulizia della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte dei veicoli;
- b. pulizia e lavaggio dei portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, strade e scalinate;
- c. altri servizi affidati al soggetto gestore con atto del Sindaco per motivi di sicurezza o igiene.

#### **Art. 52 – Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta relativi rifiuti**

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

2. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano e l'accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il proprietario in solido con chi eventualmente sia titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, qualora il fatto a lui imputabile si sia verificato a titolo di dolo o colpa, è obbligato, con ordinanza del Sindaco, alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

3. Decorso il termine fissato dall'ordinanza, il Sindaco procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui ai commi precedenti sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

#### **Art. 53 – Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei relativi rifiuti**

1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro pulizia e e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari in solido con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area. *A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo e altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza e decoro.*

2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente sia titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, qualora il fatto a lui imputabile si sia verificato a titolo di dolo o colpa, è obbligato, con ordinanza del Sindaco, alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

3. Decorso il termine fissato dall'ordinanza, il Sindaco procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui ai commi precedenti sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

#### **Art. 54 – Pulizia dei mercati e raccolta dei relativi rifiuti**

1. Le aree di vendita del mercato settimanale devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere e differenziare i rifiuti provenienti dalla propria attività conformemente a quanto stabilito dal presente Regolamento.

2. Tutti i rifiuti dovranno essere raccolti e raggruppati dagli ambulanti in modo da evitare qualsiasi dispersione sull'area pertinenziale e circostante.

3. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita, ad opera dei singoli concessionari, entro un'ora dalla chiusura delle operazioni commerciali.

4. Per consentire al personale del Gestore del servizio di eseguire le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia, devono essere rispettati gli orari del divieto di sosta per le autovetture.

5. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti delle aree, devono concordare con il comune le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

#### **Art. 55 – Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici**

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del soggetto che gestisce il servizio pubblico.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti speciali assimilati agli urbani: in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato tutte le tipologie dei rifiuti.

3. All'orario di chiusura l'area di ogni singolo sito deve risultare perfettamente pulita.

#### **Art. 56 – Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti**

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti urbani e quelli speciali ad essi assimilati prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

2. Le aree devono essere tenute pulite dai soggetti che le occupano, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del soggetto che gestisce il servizio pubblico.

#### **Art. 57 – Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche**

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Gestore del servizio, con un congruo preavviso, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.

2. A manifestazione terminata, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori della stessa, salvo diverso accordo con il Comune.

3. Anche durante questo tipo di manifestazioni l'organizzazione deve comunque garantire la raccolta differenziata dei rifiuti, anche richiedendo al Comune la fornitura gratuita di sacchi e/o contenitori dedicati ad uso temporaneo.

4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui l'evento sia organizzato con il patrocinio e/o la collaborazione dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 58 – Attività di volantinaggio**

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato abbandonare volantini (predisposti per finalità elettorali, pubblicitarie ecc.) per le strade pubbliche o aperte al pubblico e la loro collocazione su veicoli.

2. Si considerano abbandonati anche i volantini posizionati in contenitori che non garantiscano la protezione dagli agenti atmosferici (pioggia e vento) e possano rappresentare elemento indecoroso. Il Gestore si riserva di rimuovere contenitori e volantini che appaiono in stato di abbandono.

3. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, l'attività di volantinaggio o di distribuzione di altro materiale pubblicitario è consentita esclusivamente mediante consegna diretta alle persone o distribuzione nei pubblici esercizi.

4. Fatti salvi i divieti di cui al precedente comma, il soggetto interessato alla distribuzione di materiale pubblicitario e/o altro materiale lungo le strade del paese, porta a porta o con ogni altra forma, è tenuto a presentare, con congruo anticipo, apposita istanza all'ufficio tributi. L'autorizzazione al volantinaggio si ritiene formalizzata con l'accoglimento della domanda e con il pagamento dei diritti, se dovuti.

#### **Art. 59 – Attività di carico e scarico di merci e materiali**

1. Chiunque effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

2. In caso di inosservanza il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia di cui al precedente comma 1.

3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal soggetto gestore del servizio, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 152/2006 e smi.

#### **Art. 60 – Carogne di animali**

1. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalle disposizioni a carattere speciale che regolano la materia.

#### **Art. 61 – Deiezioni di animali**

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi sporchino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico.

2. I soggetti di cui al precedente comma 1 sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure di animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata. Il tutto deve essere raccolto in un sacchetto o in un idoneo contenitore e depositato nei cassonetti/cestini adibiti alla raccolta dei rifiuti indifferenziati o dove presenti negli appositi contenitori per deiezioni di animali.

#### **Art. 62 – Cave e cantieri**

1. I proprietari o i gestori delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento con abbattimento delle polveri dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dagli pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

2. È vietato il conferimento al servizio pubblico di raccolta dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni diversi dai rifiuti urbani.

#### **Art. 63 – Sgombero della neve**

1. Al verificarsi delle precipitazioni nevose, il gestore del servizio sgombero neve deve provvedere a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:
  - a. la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli uffici pubblici e i luoghi di pubblico interesse;
  - b. lo spargimento di cloruro allorché, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.
2. Tale servizio sarà limitato alle sedi carreggiabili delle strade al fine di assicurarne la transitabilità.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda al piano neve comunale.

#### **Art. 64 – Gestione dei rifiuti cimiteriali**

1. Per i materiali di rifiuto che si originano nei cimiteri, quali fiori secchi, addobbi ecc., si applicano le disposizioni del presente regolamento relative ai rifiuti assimilati agli urbani.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai resti cimiteriali propriamente detti, quali resti di qualsiasi genere provenienti da esumazioni o estumulazioni. Per tali resti si rimanda a quanto previsto dal D.P.R. 10.09.1990, n. 285, "Regolamento di Polizia Mortuaria", e alle altre leggi o regolamenti vigenti nel settore specifico.

#### **Art. 65 – Gestione dei rifiuti da veicoli a motore, rimorchi e simili**

1. È vietato abbandonare le carcasse di autoveicoli e motoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili: essi devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione e l'eventuale recupero di parti.
2. È vietato, altresì, abbandonare i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
3. In caso di abbandono sarà cura del gestore provvedere alla rimozione dalla pubblica via dei predetti rifiuti.
4. Le spese di rimozione saranno a carico del proprietario.

### **TITOLO IX - VIGILANZA E QUADRO SANZIONATORIO**

#### **Art. 66 – Sanzioni**

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento che non siano oggetto di specifica previsione, e quando non costituiscano reato ovvero siano sanzionate da leggi od atti aventi valore di legge e regolamenti specifici e di settore, saranno soggette a sanzioni amministrative nella misura prevista dall'art. 7bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i, ossia da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro.
2. Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al Capo I Sezione II della Legge 689/1981 e s.m.i.
3. È fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti quali eventuali oneri sostenuti per la selezione/smaltimento di rifiuti conferiti in difformità alle disposizioni stabilite dal presente Regolamento che saranno addebitati al responsabile del fatto.
4. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Comune per il risarcimento di danni subiti.

#### **Art. 67 – Organi di vigilanza e controllo**

1. Alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento e delle ordinanze emanate in materia e all'accertamento delle relative violazioni sono preposti gli appartenenti della Polizia Locale e alle altre forze dell'ordine, il personale ispettivo e di vigilanza delle Aziende Socio-Sanitarie Locali, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Toscana (ARPAT). Questo Comune si dota di adeguate forme di controllo per verificare il rispetto da parte del Gestore di quanto previsto dal Contratto di Servizio.
2. Possono, altresì, accertare, contestare ed irrogare sanzioni amministrative in ipotesi di violazione delle norme previste e sanzionate dal presente regolamento e/o dalle ordinanze in materia, anche i dipendenti del soggetto Gestore del servizio, appositamente nominati Ispettori ambientali con provvedimento del Sindaco secondo quanto previsto con apposito disciplinare di servizio.
3. Gli agenti di Polizia Locale ed il personale ispettivo e di vigilanza indicato ai commi 1 e 2 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessaria o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

#### **TITOLO X – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

##### **Art. 68 – Proprietà dei rifiuti**

1. Tutti i materiali conferiti sono di proprietà del Comune. Gli oggetti di valore vengono considerati come "cose trovate".

##### **Art. 69 – Disposizione finale**

1. Il presente Regolamento abroga il precedente adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 20.06.2013 e tutte le disposizioni incompatibili o contrarie con quanto previsto dal presente e diventa esecutivo dall'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento vale quanto disposto dal D.lg. 152/06 e da ogni altra legge, regolamento o normativa vigente che tratti direttamente o indirettamente tale materia.

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

ALLEGATO 3

ALLEGATO 4

ALLEGATO 5

## MULTIMATERIALE

### Casa Sì

Bottiglie e contenitori in plastica con tappi se di plastica  
Flaconi/taniche per detersivi, igiene della casa e della persona se vuoti  
Confezioni rigide e flessibili di plastica  
Vaschette in plastica o polistirolo  
Reti e cassette per frutta e verdura  
Film, pellicole, involucri, buste e sacchetti in plastica  
Lattine e vassoi in alluminio, carta stagnola  
Barattoli in metallo, scatolette, tubetti  
Contenitori in Tetrapak per bevande  
Polistirolo sagomato per imballaggio di materiali ingombranti  
Confezioni e rivestimenti di giornali e riviste (cellophane)  
Piatti e bicchieri monouso in plastica  
Reggette e fascette da imballaggio  
Vasi in plastica da giardinaggio se imballaggio  
Gruce appendiabiti se imballaggio  
Imballaggi in plastica per trucchi (se vuoti)

### Cosa NO

Contenitori con evidenti residui di contenuto  
Imballaggi contenenti o contaminanti da sostanze pericolose, etichettati come tossici/nocivi o infiammabili quali ad esempio vernici, colle, diluenti, solventi, fitofarmaci ecc. cc.  
BIOplastiche compostabili e/o biodegradabili  
Posate di plastica, palette da caffè e cannucce, cotton fioc, cialde e capsule per caffè se non svuotate  
Rifiuti da medicazioni, lampadine e neon  
Spazzolini da denti, rasoi usa e getta, custodie cd/dvd  
Beni durevoli in plastica, sottovasi, giocattoli  
Materiali edili e per impianti, fiori finti, lumini votivi  
Bacinelle e utensili per la cucina, guanti e spugne  
Cartellette portadocumenti, penne ed articoli di cancelleria  
Tessere plastificate, buste e involucri da regalo, nastrini  
Oggetti e imballaggi in ceramica, porcellana, terracotta, vetro e cristallo.

## Carta e cartone

### Cosa SI'

Scatole/confezioni Di prodotti alimentari e non

Cartoni da pizza ( senza evidenti residui, altrimenti in parte organico)

Tovaglia di carta solo se pulita, altrimenti compostabile organico

Sacchetti del pane, di pasticceria, ma anche di farina, zucchero etc etc

Borse e buste di carta (rimuovendo manici in plastica e stoffa)

Scatole varie da imballaggi( possibilmente rimuovendo i nastri adesivi)

Pacchetti delle sigarette (senza bustina trasparente e carta argentata)

Quaderni, libri, agende, block notes, calendari ( rimuovendo le rilegature)

Giornali, volantini e riviste ( senza cellophane), buste e biglietti

Carta velina, carta crespata, carta da pacchi

Carta da regali, solo se non accoppiata con altri materiali

Cartelle da archivio, registri, schede, tabulati, fogli, fotocopie ecc ecc

Piatti e bicchieri monouso se puliti ( altrimenti organico) gratta e vinci

Vassoi di carta e dorati da pasticceria, cassette di cartone.

Rotoli di carta igienica, per le mani o altri

Biglietti dei mezzi pubblici e di ingresso concerti ecc

Cartoncini vari e cartone a pezzi

Confezioni dei medicinali vuote senza ne prodotti ne blister, bustine ecc

### Cosa NO

Imballaggi in carta e cartone molto sporchi o contaminati

Carta e cartone con evidenti residui di cibo prodotto

Carta accoppiata con altri materiali, ad es. tetrapak, cartoni per liquidi e bevande, bustine medicinali, confezioni dei biscotti, ecc ( vedere cosa riportato sulla confezione)

Tovaglioli e fazzoletti di carta, carta assorbente e igienica ( se puliti o con residui organici e non colorati vanno nell'umido, altrimenti se imbevuti di sostanze chimiche o colorati nel secco residuo)

Carta oleata e plastificata ( ad esempio incartamenti di macelleria o salumeria, se non separabili)

Carta termica dei fax o degli scontrini fiscali.

Carta argentata, filigranata, vetrata, da parati, lucida, da forno e da foto

Carta adesiva e da figurine (sia la parte adesiva che quella dove attacca)

Copertine, tessere o card plastificate

Buste di plastica, polistirolo, nylon e cellophane.

## Imballaggi in vetro

### Cosa SI'

Bottiglie, dame e altri imballaggi in vetro senza tappi

Flaconi in vetro per prodotti di igiene della casa e della persona se vuoti

Barattoli/vasetti di conserve, marmellate ecc se vuoti, senza tappi.

### Cosa NO

Bicchieri o altri oggetti che non siano imballaggi, anche se di vetro

Contenitori con evidenti residui di contenuto

Imballaggi contenenti o contaminati da sostanze pericolose, etichettati come tossici/nocivi o infiammabili, quali ad esempio vernici, colle, diluenti, solventi, fitofarmaci, smalto per unghie etc etc

Rifiuti di medicazioni

Lampadine e neon

Oggetti e imballaggi in ceramica, porcellana, pyrex, terracotta, cristallo

Specchi, lastre ed altri vetri che non siano imballaggi

## RIFIUTO UMIDO ORGANICO

### Cosa SI'

Tutto quello che si potrebbe mettere nel compost come avanzo/scarto di cucina e dell'orto/giardino, eliminando i liquidi in eccesso

Tovagliolini e fazzoletti di carta, carta assorbente e igienica se puliti o con residui organici e non colorati, altrimenti se imbevuti di sostanze chimiche o colorati nel secco residuo.

Avanzi di carne e pesce

Ossa e scarti di origine animale, anche da caccia e macellazione domestica

Gusci d'uova

Lische di pesce e crostacei (no gusci molluschi)

Alimenti avariati senza confezioni

Piatti di carta o cartoni da pizza sporchi se compostabili (altrimenti di carta)

Fondi di caffè/tè e cialde compostabili

Foglie, erba, fiori e piccole piante/ramaglie

Terriccio da travasi

Cenere e segatura di legna

Tappi di sughero e stecchini

Lettiere per animali compostabili

Pannolini ed assorbenti compostabili

### Cosa NO

Tutto ciò che non è biodegradabile o compostabile

Gusci di molluschi come cozze, vongole, ostriche, capesante ecc ecc

Sacchi e involucri plastici in generale, etichette

Mozziconi di sigarette

BIOplastiche anche se compostabili, destinate ai grandi impianti industriali

Grandi quantità di sfalci e potature (servizio dedicato)

Gli scarti dell'orto e del giardino in eccesso devono essere conferiti presso il Centro di Raccolta o ritirati a domicilio

## Rifiuto secco non riciclabile

### Cosa Sì

Imballaggi sporchi o con evidenti residuo di prodotto  
Tovagliolini e fazzoletti di carta, carta assorbente e igienica se imbevuti di sostanze chimiche coloranti  
Gusci di molluschi come cozze, vongole, ostriche, capesante ecc ecc  
Mozziconi di sigarette e accendini, gomme da masticare  
BIOplastiche compostabili e/o biodegradabili  
Spazzolini da denti, rasoi usa e getta, lumini votivi  
Cartellette portadocumenti, penne ed articoli di cancelleria  
Tessere plastificate senza clip, buste e involucri da regalo non di carta, nastri e coccarde  
Oggetti di ceramica, porcellana, terracotta, vetro, cristallo  
Piccoli beni durevoli in plastica, metallo, legno o misti ( se non isola ecologica)  
Articoli per la casa, il fai da te, l'edilizia e gli impianti ( se non isola ecologica)  
Camere d'aria e gomme per la bici  
Pannolini e pannoloni, assorbenti, salviette.  
Rifiuti da medicazione, siringhe, bustine medicinali poliaccoppiate  
Cotone, cerotti, cotton fioc, smalto per unghie  
Stracci, spugne, gomma, guanti, spazzole, pettini, borse e zaini.  
Calze di nylon, scarpe ed abiti compromessi, altrimenti Isola ecologica  
Tessuto non tessuto, tubi, cavetti, teli e reti in piccole quantità  
Lampadine a incandescenza, bossoli cartucce  
Posate, palette del caffè e cannucce, tappi sintetici  
Cassette audio e video, CD e Dvd  
Sacchetti dell'aspirapolvere, lettieri per animali se non compostabili  
Nastro abrasivo e adesivo, adesivi vari, etichette, fiori finti  
Rullini fotografici e fotografie, eco e radiografie, scontrini fiscali  
Capsule per caffè e tè non riciclabili o compostabili  
Imballaggi poliaccoppiati come confezioni per biscotti  
Carta oleata, patinata, vetrata, plastificata, adesiva, argentata, da forno o da foto..ecc  
Posate di plastica, palette del caffè in plastica e cannucce.

### Cosa NO

Tutto ciò che può essere raccolto in modo differenziato o conferito presso il centro di raccolta, ovvero:

Piccoli e grandi rifiuti elettrici ed elettronici, cd RAEE, come ad esempio telefoni, tv e computer, attrezzature ed utensili elettrificati per la casa, la cucina, il tempo libero, il fai da te ed il giardinaggio, cavi e componenti elettrici o a batteria, carte con chip..ecc

Lampadine, neon a led o risparmio energetico

Pile e batterie, toner e cartucce per stampanti

Piccoli e grandi oggetti e materiali in metallo, plastica, legno o misti.

Imballaggi contenenti o contaminati da sostanze pericolose, etichettati come tossici/nocivi o infiammabili quali ad esempio vernici, colle, diluenti, solventi, fitofarmaci ecc

Sfalci e potature e rifiuti biodegradabili e organici

Pneumatici e gomme fuori uso di auto e moto

Medicinali scaduti

Abiti usati, scarpe, biancheria, coperte, tende, stracci e pezzi di stoffa ecc

Oli vegetali esausti della cucina e Oli minerali dei motori

Calcinacci, sanitari, inerti da costruzione o demolizione

I rifiuti speciali pericolosi da smaltire attraverso ditte specializzate/( ad esempio amianto).